

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio: no alla prescrizione presuntiva

La prescrizione presuntiva non è applicabile al credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto.

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.5.2019, n. 13707

...omissis...

La Procura Generale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro decreto del Presidente della Corte d'appello di Ancona, che ha accolto l'opposizione proposta dall'avv. DD, il quale si era vista respingere la propria richiesta di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio in un processo penale, essendo decorsi oltre tre anni dalla data di conclusione del procedimento. Il Presidente ha riformato il provvedimento in base al rilievo che il meccanismo previsto per la liquidazione è contrassegnato da formalità tali da rendere

inapplicabile la disciplina della prescrizione presuntiva, la cui ratio si fonda su considerazioni improponibili nel rapporto fra lo Stato e il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

Il ricorso è proposto sulla base di un solo motivo, cui l'avv. DD ha resistito con controricorso.

L'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 2656 c.c., n. 2. Si sostiene che il credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio non è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ma a quella breve di tre anni.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il motivo è infondato.

Le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto (Cass. n. 8200/2006; n. 10379/2018)

Ora se questa è la ragione che giustifica la prescrizione presuntiva è chiaro che essa non è applicabile per definizione al credito del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio, tenuto conto che la liquidazione implica apposita richiesta scritta del difensore al giudice competente, che a sua volta provvede sulla liquidazione con decreto.

E' quindi inconcepibile che ci sia un pagamento cui non faccia riscontro un documento scritto, il che paralizza in radice l'applicabilità della prescrizione presuntiva nella materia in esame, come recentemente stabilito da questa stessa sezione in materia di pagamento per compensi professionali di avvocato per attività svolta in difesa di collaboratore di giustizia (Cass. n. 30539/2017). In quella occasione la Corte fece applicazione del principio, pertinente pure alla materia in esame, secondo cui "esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 c.c., n. 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 324 e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (Cass. n. 1304/2005).

In conclusione il ricorso è rigettato, con addebito di spese.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.